

## **TI\_GERICHTE TI-88910 vom 27. April 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-88910](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-88910)

FR: TI\_GERICHTE TI-88910 du 27 avril 2006

IT: TI\_GERICHTE TI-88910 del 27 aprile 2006

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

La decisione sull'eventuale proroga della carcerazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all'originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.

Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di particolari ostacoli [...] all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, *Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile*, tesi di dottorato dell'Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art. 13 f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II 369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi: tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.

Per la messa in detenzione (così come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile, vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero (DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).

Vainoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero (ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole

anche per quanto concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio 2004).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare spontaneamente il territorio \_\_\_\_\_ verso un altro paese non può giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, Revue genevoise de droit public, settembre 1997, n. 4).

## E. 5

I motivi che in data 11 novembre 2005 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di \_\_\_\_\_, ed in data 7 febbraio 2006 una proroga di tre mesi di tale carcerazione restano tuttora validi, né tale protrazione violerebbe il principio di proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione dell'allontanamento appare inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.

Nel caso in esame l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. \_\_\_\_\_ ha sempre dichiarato di essere cittadino del \_\_\_\_\_ (cfr. verb. GIAR 11.11.2005, 02.02.2006 e 02.05.2006, nonché verb. pol. 04.11.2005, 25.01.2006 e 25.04.2006), tuttavia l'audizione dell'interessato, avvenuta a \_\_\_\_\_ il 29 marzo 2006, da parte della delegazione \_\_\_\_\_ ha indicato lo straniero quale cittadino \_\_\_\_\_ (cfr. fax 31.03.2006 dell'UFM, Divisione rimpatrio), a conferma di un precedente test LINGUA e del fatto che in occasione della sua audizione, avvenuta al momento della presentazione della domanda d'asilo, egli non ha saputo rispondere a nessuna domanda volta a verificare le sue conoscenze del \_\_\_\_\_ oltre a non essere in grado di parlare l'\_\_\_\_\_ bensì il classico \_\_\_\_\_ standard tipico della \_\_\_\_\_. Soltanto il 2 maggio 2006, davanti a questo giudice, \_\_\_\_\_, ribadendo di essere cittadino del \_\_\_\_\_ (contro ogni risultanza agli atti) ha comunicato di avere contattato tramite lettera 29 aprile 2006 (scritta in \_\_\_\_\_, con l'aiuto di un assistente sociale, e non in \_\_\_\_\_) l'ambasciata del \_\_\_\_\_ per richiedere dei documenti di viaggio e ciò benché, ancora in occasione del verbale 2 maggio 2006, abbia preso atto dal suo patrocinatore d'ufficio che un funzionario dell'ambasciata del \_\_\_\_\_ l'avrebbe informato che le Autorità \_\_\_\_\_ prendono in considerazione come concittadini soltanto persone che perlomeno parlano la lingua \_\_\_\_\_.

Va infine ricordato che egli ha interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LStup (\_\_\_\_\_ del 03.05.2004, con il quale è stato condannato a 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente oltre che all'espulsione sospesa condizionalmente dal territorio \_\_\_\_\_ per tre anni; \_\_\_\_\_ del 12.07.2004 con il quale è stato condannato per infrazione alla LDDS; \_\_\_\_\_ del 29 agosto 2005 con il quale è stato condannato a 75 giorni di detenzione da spiare e alla revoca della sospensione condizionale di condanne precedenti come pure della pena accessoria dell'espulsione

infittagli il 03.05.2004), quindi per un reato tale da mettere in pericolo la salute pubblica (A. Wurzburger, op. cit., p. 68), reato commesso anche dopo il 2004, anno in cui era stato avvertito che doveva lasciare immediatamente la \_\_\_\_\_ (decisione UFR 05.03.2004 di non entrata nel merito sulla domanda d'asilo; decisioni CRA 29.04.2004 che ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo e CRA 25.05.2004 che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa).

In siffatte circostanze e alla luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che l'incarcerato intenda sottrarsi all'espulsione.

Né del resto risulta violato il principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004; A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato: ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa di allontanamento di \_\_\_\_\_ è dell'11 novembre 2005 e che la prima proroga è del 7 febbraio 2006, le autorità preposte hanno infatti organizzato l'audizione di \_\_\_\_\_ da parte di un esperto per due test LINGUA in data 8 marzo, rispettivamente 17 marzo 2006 e da parte della delegazione \_\_\_\_\_, audizione che ha avuto luogo il 29 marzo 2006 e nel corso della quale l'interessato è stato riconosciuto essere di origine \_\_\_\_\_ (cfr. fax 31.03.2006 della Divisione rimpatri).

Successivamente la SPI, con riferimento al fax 24 novembre 2005 - attestante l'avvenuto riconoscimento (seppure a titolo provvisorio) da parte della delegazione \_\_\_\_\_ del 29 marzo 2006 e la conseguente possibilità del rilascio di un documento di viaggio dopo l'ottenimento dei risultati definitivi da \_\_\_\_\_ -, ha sollecitato con scritto 27 aprile 2006 l'UFM affinché a sua volta sollecitasse la rappresentanza nigeriana in merito al riconoscimento definitivo dello straniero.

Occorre inoltre tener conto del fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato - che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF 2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale identità e del luogo d'origine, rispettivamente per l'ottenimento di documenti validi (la cui procedura, in caso di riconoscimento provvisorio, deve passare dal governo di \_\_\_\_\_).

## **E. 6**

In conclusione, i motivi per la carcerazione sono ancora dati.

Se si considerano i motivi primi della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione dell'atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione, l'esistenza di particolari difficoltà per l'ottenimento dei documenti di viaggio non imputabili alle autorità \_\_\_\_\_, bensì allo straniero stesso (cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà) ed un certo ritardo da parte delle autorità \_\_\_\_\_ nel fornire indicazioni sulla conferma del riconoscimento (che dovrebbe comunque essere imminente, dopo di che si potrà organizzare il viaggio di rimpatrio), la protrazione è quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche conto che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del caso sollecitando nuovamente le

autorità \_\_\_\_\_. Da ultimo giova ricordare che appare poco verosimile una risposta positiva alla richiesta 29 aprile 2006 dell'interessato rivolta alle Autorità \_\_\_\_\_ di ottenere dei documenti di viaggio non avendo egli neppure i requisiti minimi (come parlare la lingua \_\_\_\_\_) per cui le Autorità \_\_\_\_\_ potrebbero almeno considerare tale richiesta entrando nel merito della stessa.

Per questi motivi,

richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La decisione/istanza 27 aprile 2006 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto \_\_\_\_\_ è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogata di due (2) mesi e verrà a scadere il \_\_\_\_\_ giorno 9 luglio 2006, compreso.

2. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice Claudia Solcà

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.